

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO**

Presentata il 7 dicembre 1966

Provvedimenti in favore del personale insegnante
escluso dai benefici della legge 25 luglio 1966, n. 603

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, costituisce un atto di giustizia verso una categoria di docenti preposti all'insegnamento di materie non previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, che non saranno beneficiati dalla stessa.

Già in sede di discussione del provvedimento fu rilevata da non pochi onorevoli colleghi una sperequazione di trattamento nella stessa classe dei professori incaricati in quanto venivano esclusi dal predetto beneficio i professori delle seguenti materie:

- 1) Chimica e laboratorio, Tabella E-VIII;
- 2) Chimica industriale, tintoria e laboratorio, Tabella E-IX;
- 3) Ragioneria e tecnica commerciale, Tabella G-IV;
- 4) Materie giuridiche ed economiche, Tabella G-V.

Tale esclusione è stata determinata dal fatto che le suddette materie non trovano possibilità di insegnamento nelle discipline relative alla scuola media di primo grado. Se tale evidente sperequazione non impedì l'approvazione di tale legge fu nella considerazione di venire incontro tempestivamente alle esigenze legittime della scuola media di primo grado.

Attualmente, però, si pone impellente il problema della sistemazione dei professori incaricati all'insegnamento delle predette mate-

rie per non creare un disagio tra coloro che hanno svolto il loro *iter* professionale nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, nell'attesa dell'allargamento dell'organico per il passaggio in ruolo.

Si può prevedere che la posizione della categoria di tali professori sarà definita nella visione globale di tutto il personale insegnante della scuola secondaria di secondo grado, ma ciò non esclude la necessaria tempestività della soluzione di un problema che lascia in uno stato di angosciosa perplessità una benemerita categoria di docenti.

Costoro, infatti, oltre a non poter mai sperare in un miglioramento di carriera, come lo possono i loro colleghi immessi nei ruoli, si vedono esposti al grave pericolo di perdere definitivamente il loro incarico, non solo per il trasferimento di professori di ruolo nelle sedi da loro occupate, ma, quello che è peggio, dalla immissione di nuovi abilitati che, avendo acquisito un eventuale punteggio per supplenze saltuarie e non sempre della materia specifica, possono scavalcarli nelle graduatorie provinciali ed estrometterli definitivamente dai posti.

Si tenga presente che verificandosi tale eventualità i professori suddetti, dopo anni di degno e proficuo insegnamento, si troveranno, anche in considerazione della loro età, nella impossibilità di trovare un'altra sistemazione.

Né si può rispondere a tale constatazione che l'espansione della scuola consente senz'altro l'impiego di tali professori, perché ad un incremento generale della popolazione scolastica, non è corrisposto un proporzionato incremento in alcuni tipi di scuole, come, in particolare, per l'Istituto tecnico commerciale ove le materie di cui alla proposta di legge hanno un'esclusiva o una più estesa possibilità di insegnamento.

A ciò si aggiunga che i professori delle soppresse scuole di avviamento e scuole tecniche si sono riversati nell'Istituto tecnico commerciale, saturando ancora di più le disponibilità di posti in tali Istituti.

Per riparare a tale evidente contrasto, presentiamo l'acclusa proposta di legge che intende riservare solo una parte dei posti disponibili agli incaricati delle materie in questione, immettendoli gradualmente nei ruoli de-

gli istituti di secondo grado sino al completo esaurimento.

Oltre a compiere un atto umanitario e sociale, si potrà evitare il sospetto di vizio giuridico costituzionale di cui la legge n. 603, contro la stessa volontà del legislatore, ne è congenitamente inficiata.

Infatti, la laurea e l'abilitazione nelle materie dianzi menzionate, hanno lo stesso valore di quelle relative alle materie contemplate dalla legge n. 603, allo stesso modo il servizio prestato nella scuola dai professori di ragioneria e tecnica commerciale, diritto, ed economia e chimica deve essere valutato alla stessa stregua di quello prestato dagli altri professori.

Ci appelliamo pertanto al senso di comprensione degli onorevoli colleghi a cui chiediamo la sollecita approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori abilitati nelle materie: Chimica, Tabelle A-VIII, E-VIII, E-IX; Ragioneria e Tecnica commerciale, Tabella G-IV; materie giuridiche ed economiche, Tabella G-V che abbiano prestato servizio in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, negli Istituti e Scuole di secondo grado con nomina triennale, sono assunti nei ruoli corrispondenti alle suddette abilitazioni ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

La immissione nei ruoli dei professori di cui all'articolo 1, si effettua mediante concorso a titoli, in base al 60 per cento delle cattedre disponibili all'atto dell'emanazione dei concorsi per titoli ed esami.

ART. 3.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli si applicano le norme previste dagli articoli della legge 25 luglio 1966, n. 603.